



**Movimento
Nazionale
Liberi
Farmacisti**

Tel: 338.8652002 - 338.2044970 - 347.2250191

info@mnlf.it

[Web](#)

[Facebook](#)

[X](#)

[Instagram](#)

[LinkedIn](#)

MOVIMENTO NAZIONALE LIBERI FARMACISTI – MNLF

DIFFIDA FORMALE E RICHIESTA DI CRONOPROGRAMMA PER LA PIENA ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 317, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207

Oggetto: Obbligo di prescrizione in formato elettronico delle prescrizioni farmaceutiche – art. 1, comma 317, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – mancata piena attuazione con particolare riferimento ai medicinali contenenti sostanze psicotrope – richiesta formale di chiarimenti, adempimento e cronoprogramma entro 30 giorni.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero della Salute

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

e, per quanto di competenza,

Al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

All'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA

Alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

Premesso che,

il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti (MNLF), nella propria qualità di associazione rappresentativa di professionisti operanti nel settore farmaceutico, intende sottoporre alle Amministrazioni in indirizzo una questione di rilevante interesse pubblico concernente la piena e uniforme applicazione della disciplina sulla prescrizione elettronica dei medicinali;

l'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», dispone testualmente:

«Al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva nonché garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dei servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (SASN) e dei cittadini sono effettuate nel formato elettronico di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011 (...) e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020 (...).»

la disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2025;

la stessa Amministrazione sanitaria, nella propria documentazione istituzionale relativa alla ricetta elettronica, afferma che il citato comma 317 ha reso obbligatoria, dal 2025, la dematerializzazione di **tutte le ricette mediche** relative ai farmaci prescritti in Italia, indipendentemente dal fatto che siano a carico del Servizio sanitario nazionale o del paziente, comprendendo anche le cosiddette ricette bianche;

il quadro regolatorio precedente aveva già progressivamente esteso la dematerializzazione anche ai medicinali non a carico del SSN, attraverso il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 30 dicembre 2020; tale decreto ha previsto la dematerializzazione delle ricette relative ai farmaci non a carico del SSN attraverso il Sistema Tessera Sanitaria;

la stessa pagina istituzionale del Ministero della Salute precisa che sono prescrivibili mediante ricetta dematerializzata anche medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope appartenenti alle sezioni B, C, D ed E della Tabella dei medicinali, nonché determinati medicinali della sezione A;

nonostante il quadro normativo sopra richiamato, alla data del 18 settembre 2026 permangono, per specifiche categorie di medicinali contenenti sostanze psicotrope, modalità di prescrizione cartacea che non risultano, allo stato, coerenti con l'obiettivo di generalizzazione della prescrizione elettronica sancito dal citato comma 317;

risulta che il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato nel marzo del 2026 abbia assicurato la progressiva estensione dei medicinali finora esclusi con esplicito riferimento alle benzodiazepine;

risulta inoltre che, nel corso del mese di luglio 2026, sia stato predisposto un avvio operativo della prescrizione dematerializzata per medicinali interessati dalla presente istanza, successivamente non portato a compimento, con conseguenti disagi e incertezze per medici prescrittori, farmacisti e cittadini;

tale circostanza rende necessario chiarire in modo ufficiale se l'attuale mancata piena operatività sia determinata da una specifica disposizione normativa, da impedimenti tecnici, da esigenze organizzative ovvero da mancati coordinamenti tra le amministrazioni coinvolte;

Considerato che

la legge n. 207/2024 costituisce una fonte primaria e non una mera disposizione programmatica;

l'eventuale mancata attuazione di una disposizione legislativa non può essere giustificata, in assenza di una specifica previsione normativa, da mere difficoltà organizzative o tecniche dell'Amministrazione;

l'eventuale esistenza di specifiche deroghe relative a determinati medicinali deve risultare da una precisa disposizione normativa o regolamentare e non può essere desunta dalla sola mancata predisposizione degli strumenti tecnici necessari;

la permanenza di modalità cartacee, laddove non espressamente previste da una disposizione vigente, determina inoltre una situazione di incertezza per gli operatori sanitari e per i cittadini e rischia di compromettere le finalità dichiarate dal legislatore, tra cui il potenziamento del monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico; nonché evitare il rischio di "false" prescrizioni finalizzate ad un consumo illecito delle stesse ed anche in associazione con sostanze stupefacenti atte a produrre dipendenza ed effetti psicotropi non terapeutici;

la stessa evoluzione normativa e amministrativa della ricetta elettronica dimostra che il processo di dematerializzazione è già da tempo strutturalmente integrato nel Sistema Tessera Sanitaria;

Tutto ciò premesso e considerato

il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti – MNLF

DIFFIDA

le Amministrazioni in indirizzo, ciascuna per quanto di propria competenza, a fornire piena e puntuale attuazione alle disposizioni dell'art. 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con particolare riferimento alle prescrizioni dei medicinali contenenti sostanze psicotrope attualmente ancora soggette a modalità cartacea, ove non sussista una specifica e vigente disposizione normativa che ne imponga o consenta l'esclusione dalla dematerializzazione.

CHIEDE FORMALMENTE

di conoscere quali siano, alla data odierna, le categorie di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che risultano escluse dalla prescrizione dematerializzata, specificando per ciascuna categoria la relativa base normativa;

di indicare espressamente la disposizione legislativa o regolamentare vigente sulla quale viene fondata l'eventuale permanenza della prescrizione cartacea per ciascuna delle categorie interessate;

di comunicare quali siano gli eventuali adempimenti amministrativi, tecnici, informatici od organizzativi ancora necessari per consentire la piena applicazione della prescrizione elettronica prevista dall'art. 1, comma 317, della legge n. 207/2024;

di indicare quale Amministrazione sia responsabile di ciascuno degli eventuali adempimenti ancora mancanti;

di fornire un cronoprogramma ufficiale e dettagliato, con indicazione delle singole attività, delle Amministrazioni responsabili e delle relative date di completamento, finalizzato alla piena operatività della prescrizione dematerializzata per le categorie di medicinali interessate;

di chiarire le ragioni per le quali l'eventuale avvio operativo previsto nel luglio 2026 non abbia avuto seguito, indicando gli eventuali problemi tecnici, organizzativi o di coordinamento che ne hanno determinato l'interruzione o il rinvio;

di comunicare se sia stata individuata una nuova data per la piena operatività della prescrizione dematerializzata e, in caso affermativo, quale sia tale data;

di chiarire se siano state impartite disposizioni alle Regioni, alle Province autonome, alle strutture sanitarie, ai medici prescrittori, alle farmacie e ai fornitori dei sistemi informatici affinché possano garantire l'uniforme applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale.

RICHIESTA DI CRONOPROGRAMMA E TERMINE PER L'ADEMPIMENTO

Il MNLF diffida formalmente le Amministrazioni destinatarie a fornire risposta completa e documentata alle richieste sopra formulate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente.

Entro il medesimo termine si chiede che venga trasmesso al MNLF un cronoprogramma ufficiale di attuazione, contenente almeno:

attività da completare;

- Amministrazione o soggetto responsabile;
- eventuali atti amministrativi necessari;
- eventuali adeguamenti tecnici del Sistema Tessera Sanitaria;
- eventuali adeguamenti dei sistemi regionali;
- coinvolgimento dei medici prescrittori e dei farmacisti;
- coinvolgimento dei fornitori dei sistemi informatici;
- data prevista per la conclusione di ciascuna fase;
- data prevista per la piena operatività nazionale.

Il cronoprogramma dovrà inoltre evidenziare eventuali impedimenti che l'Amministrazione ritenga ostativi, specificandone la natura e indicando la relativa base normativa.

AVVERTIMENTO

Il MNLF ritiene che, decorso inutilmente il termine sopra indicato, ovvero in presenza di una risposta meramente interlocutoria o priva dell'indicazione di tempi certi e delle necessarie basi normative, si renderà necessario valutare ogni ulteriore iniziativa consentita dall'ordinamento, anche nelle competenti sedi giurisdizionali, a tutela del rispetto della normativa vigente e dell'interesse pubblico alla piena attuazione della prescrizione elettronica.

In particolare, il MNLF si riserva di valutare, con il supporto dei propri legali, la proposizione delle iniziative previste dal Codice del processo amministrativo in materia di obbligo di provvedere e di azione avverso il silenzio dell'Amministrazione, nonché ogni ulteriore iniziativa conseguente all'eventuale accertamento di un'ingiustificata inerzia amministrativa.

Il MNLF si riserva altresì di presentare specifiche istanze di accesso agli atti e accesso civico, al fine di acquisire la documentazione relativa agli atti, alle riunioni, alle comunicazioni interministeriali, agli interventi tecnici e alle decisioni che hanno determinato l'attuale situazione di mancata piena operatività.

La presente deve intendersi quale formale richiesta di adempimento e di chiarimento istituzionale, nonché quale messa a conoscenza delle Amministrazioni competenti della necessità di assicurare certezza normativa e operativa a tutti gli operatori sanitari coinvolti.

Si chiede che ogni comunicazione relativa alla presente venga trasmessa al seguente indirizzo PEC:

presidenza@pec.mnlf.it

Distinti saluti.

Movimento Nazionale Liberi Farmacisti – MNLF

Il Presidente

Dr. Vincenzo Devito

Roma, 21 settembre 2026